



COMUNE DI CEFALU'

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 81 DEL 20/07/2006
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°07 DEL 28/03/2018**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Concessione e canone corrispettivo.	pag. 4
Art. 2 - Oggetto del regolamento.	pag. 4
Art. 3 - Concessione di occupazione.	pag. 4
Art. 4 - Domanda di occupazione.	pag. 4
Art. 5 - Ufficio competente.	pag. 5
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione.	pag. 5
Art. 7 - Durata dell'occupazione.	pag. 6
Art. 8 - Occupazioni abusive.	pag. 6
Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.	pag. 6
Art. 10 - Deposito cauzionale.	pag. 6
Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.	pag. 6
Art. 12 - Occupazioni occasionali.	pag. 7
Art. 13 - Obblighi del concessionario.	pag. 7
Art. 14 - Decadenza della concessione.	pag. 8
Art. 15 - Revoca e sospensione della concessione.	pag. 8
Art. 16 - Rinnovo della concessione.	pag. 8
Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.	pag. 8
Art. 18 - Occupazione con bacheche sullo spazio pubblico.	pag. 9
Art. 18/bis - Collocazione di attrezzature espositive sussidiarie in oggetto sullo spazio pubblico.	pag. 9
Art. 18/ter - Collocazione di teli, tende aggettanti e ombrelloni sullo spazio pubblico e manufatti	pag. 9
Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.	pag. 11
Art. 20 - Passi carrabili.	pag. 11
Art. 21 - Mestieri girovaghi e spettacoli viaggianti.	pag. 11
Art. 22 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.	pag. 11
Art. 23 - Parcheggi di autovetture private.	pag. 11
Art. 24 - Esercizio del commercio.	pag. 12
Art. 25 - Commercio su aree pubbliche.	pag. 12
Art. 26 - Pubblici Esercizi.	pag. 12
Art. 27 - Affissioni e pubblicità.	pag. 13
Art. 28 - Distributori di carburanti.	pag. 13
Art. 29 - Norma di rinvio.	pag. 13

TITOLO II

DETERMINAZIONE DEL CANONE - APPLICAZIONI. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 30 - Criteri di imposizione	pag. 13
Art. 31 - Versamento del canone.	pag. 14
Art. 32 - Soggetto passivo.	pag. 14
Art. 33 - Riduzioni.	pag. 15
Art. 34 - Esenzioni.	pag. 15

TITOLO III

SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME

Art. 35 – Sanzioni per violazioni.	pag. 16
Art. 36 – Sanzioni per occupazioni abusive e difformi.	pag. 16
Art. 37 - Forme di Gestione del canone c.o.s.a.p.	pag. 16
Art. 38 - Modalità di pagamento.	pag. 17
Art. 39 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali.	pag. 17
Art. 40 - Rapporti con i cittadini — Diritto di interpello.	pag. 17
Art. 41 - Liquidazione, accertamento, sanzionatoria e di notifica degli atti.	pag. 17
Art. 42 – Autotutela.	pag. 18
Art. 43 - Accertamento con adesione e ravvedimento operoso.	pag. 19
Art. 44 - Rappresentanza in giudizio e conciliazione giudiziale.	pag. 19
Art. 45 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni.	pag. 19
Art. 46 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazioni, sui provvedimenti di rateizzazione e sui rimborsi.	pag. 20
Art. 47 - Forme di riscossione.	pag. 20

TITOLO IV - Determinazione del canone

Art. 48 – Canone per le occupazioni permanenti.	pag. 20
Art. 49- Canone occupazioni temporanee.	pag. 21
Art. 50- Modalità.	pag. 21
Art. 51- Norme di rinvio.	pag. 23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Concessione e canone corrispettivo.

Il Comune di Cefalù assoggetta l'occupazione, sia permanente che temporanea, di suolo sottosuolo e soprasuolo pubblico al rilascio della concessione da parte dell'Ufficio comunale competente ed al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. n° 446/97.

Art. 2 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la materia di cui all'art. 1 e sostituisce i provvedimenti e regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio Comunale prima di questa data, riguardanti la concessione e l'applicazione del relativo canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Cefalù, compreso il Regolamento del suolo pubblico per pubblici esercizi.

2. Le occupazioni sono soggette a concessione e pagamento del canone, quando insistono su suolo, soprasuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, ivi inclusi spazi ed aree privati, purché gravati da servitù di pubblico passaggio.

3. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune, individuati a norma del D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992. e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 - Concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato, purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione, rilasciata dal competente Ufficio Comunale, su richiesta dell'interessato.

2. Il Comune si riserva la facoltà di vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico o per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti. Il Comune si riserva altresì la facoltà di dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

3. Il rilascio delle concessioni per occupazione permanenti con manufatti, è subordinato all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Domanda di occupazione.

1. Il soggetto che intende occupare nel territorio del Comune, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, ovvero privato, purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione.

2. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge n° 241/1990, come modificata ed integrata dalla L. 15/2005 e dalla L. 80/2005, e dalla L.R. 10/91 e successive integrazioni.

Art. 5 - Ufficio competente.

1. Ufficio competente a ricevere la richiesta ed a rilasciare la concessione è l'Ufficio Commercio, previo parere dell'Ufficio Urbanistica, ove occorra valutare la conformità agli strumenti urbanistici, e previo parere del Comando di P.M., nei casi in cui la natura dell'occupazione possa avere refluenza sulla viabilità pedonale e/o veicolare.

2. Al rilascio della concessione l'Ufficio Commercio dovrà trasmettere copia del provvedimento all'Ufficio Tributi, per la riscossione del canone e/o al Concessionario della riscossione.

3. Al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dalla concessione, l'Ufficio sarà supportato dal Comando di Polizia Municipale, che ha compiti di vigilanza in materia di Annona.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione.

1. L'ufficio comunale competente, acquisiti in tempo utile i pareri sopraindicati, ove occorranza, ed accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:

- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
- le condizioni alle quali è subordinata la concessione;
- l'entità del canone dovuto.

L'atto viene rilasciato, per quanto concerne l'occupazione permanente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima dell'inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro 10 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale a rinuncia. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, persistendo le condizioni iniziali.

3. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

4. La concessione viene sempre accordata:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;
- c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia, che possono essere arrecati durante l'occupazione e contestati da terzi.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico; le modalità saranno preventivamente fissate dal Responsabile del Servizio, qualora ne ravvisi l'opportunità.

7. E' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada, D.lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n° 495, del 16 Dicembre 1992). In ogni caso l'occupazione non deve

determinare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e non deve costituire motivo di rallentamento dei flussi veicolari e pedonali.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per precedente occupazione del suolo pubblico.

9. La motivazione dell'eventuale diniego al rilascio della concessione deve essere comunicata per iscritto al richiedente.

10. In caso di più domande, riguardanti l'occupazione nella medesima area e della stessa tipologia, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, per la durata di almeno sei mesi, sono rinnovabili a seguito di richiesta, fino ad un massimo di anni sei e comunque può essere sempre negato il rinnovo, con preavviso di mesi tre, per ogni qualsiasi esigenza o utilità che il Comune ravvisi.

2. Sono temporanee le occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a sei mesi.

Art. 8 - Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;

b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza, senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, della concessione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione di tutto quanto occupa il suolo e la rimessa in pristino del suolo medesimo. Decorso inutilmente il termine assegnato, massimo 48 ore, il Comune provvede direttamente a spese degli interessati. Sarà rigettata ogni pretesa risarcitoria dei soggetti, relativa a pregiudizi che ne derivino.

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarico, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto per il ripristino e pulizia dei luoghi.

Art. 10 - Deposito cauzionale.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi a termine della concessione, o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi e in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale pari al 100% del costo presunto di ripristino.

Tale deposito potrà essere costituito anche mediante polizza fidejussoria.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alle prescritte autorizzazioni all'effettuazione dei lavori medesimi, rilasciate dai titolari di concessioni del sottosuolo.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, le occupazioni con deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc, per lavori di ordinaria manutenzione, per piccole riparazioni, per opere di allestimento e, comunque, destinate genericamente all'effettuazione di soste operative di durata non superiore a sei ore, sono subordinate ad istanza da parte dell'interessato, indirizzata all'Ufficio competente.
2. Agli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata un'autorizzazione annuale, nella quale vengono indicati i periodi di occupazione e le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.
3. Nel caso di lavori di pronto intervento a tutela dell'incolumità pubblica, non prevedibili né programmabili, l'occupazione è subordinata alla comunicazione al Comando di Polizia Municipale, salvo regolarizzazione dell'atto di concessione presso l'ufficio competente.

Art. 13 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione solo in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere permanentemente in condizione di ordine, pulizia ed igiene il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti e di idonee attrezzature. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo dovesse essere reiterata tre volte nel corso dello stesso anno solare la concessione sarà revocata.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente e allo stato dei luoghi, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie spese.
5. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste, per le concessioni permanenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, in via anticipata.
6. Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza degli esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere tenuti sempre in perfetto ordine ed avere il carattere di provvisorietà ed essere facilmente smontabili ed asportabili, mai potranno essere infissi nella pavimentazione ed il suolo dovrà essere tenuto permanentemente sgombro da materiale di rifiuto.
7. I tavoli e le sedie, collocate nelle vie, piazze, cortili del centro storico, dovranno essere realizzati in materiale naturale (giunco, vimini, legno) o in ferro non verniciato con colori accesi.
8. ... *comma abrogato...* (delibera C.C. n°7 del 28.3.2018).
9. Nel centro storico, tranne per particolari casi, come organizzazione di fiere o iniziative di interesse collettivo, è fatto divieto dell'utilizzo di gazebi o strutture similari.
10. L'uso di fioriere esterne a corredo non dovrà essere di impedimento alla circolazione veicolare e/o pedonale. Queste dovranno essere realizzate in legno, in ferro o materiali naturali, facilmente amovibili e tassativamente infiorati con cura. Lo spazio intermedio tra due o più fioriere sarà calcolato come facente parte della superficie oggetto di concessione e soggetto a canone.
11. Nel caso di concessioni e relativi canoni a carattere stagionale, tutte le attrezzature, inclusi pedane e simili, verranno smontate e rimosse nel periodo di non utilizzo.

Art. 14 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) la reiterata violazione, da parte del concessionario, o degli aventi causa, degli obblighi e delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- c) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, in caso di occupazione permanente, ovvero nei 10 giorni successivi, in caso di occupazione temporanea;
- d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;

Art. 15 – Revoca e sospensione della concessione.

Le concessioni di occupazione suolo pubblico sono sempre revocabili, secondo le procedure previste dalla legge, per comprovati motivi di pubblico interesse e di pubblico decoro, nonché per il mancato pagamento di contravvenzioni e/o multe che dovessero essere state comminate dalle autorità competenti a seguito di violazioni di qualsiasi norma di legge e/o di regolamento, relative allo svolgimento dell'attività oggetto della concessione. La revoca non dà diritto a risarcimento, se avviene a seguito di violazione da parte dell'interessato. E' dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse e di pubblico decoro.

Art. 16 - Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, cioè sei mesi, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa che non potrà superare i trenta giorni.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telefonici, telegrafici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili, arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso, rilasciato dall'ufficio comunale, in osservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.
3. Sui paramenti murari delle vie, piazze e cortili del centro storico, nello spazio sovrastante il suolo pubblico, è consentito collocare apparecchiature e radiatori per il condizionamento dell'aria, a condizione che siano opportunamente schermati e camuffati, ed ove possibile, incassati nello spessore del muro. Nei casi in cui le apparecchiature dovessero servire alla climatizzazione di unità immobiliari dotate di terrazze e/o di balconi, le stesse dovranno essere posizionate all'interno delle ringhiere.

L'acqua di condensa prodotta non potrà, in alcun modo, essere scaricata sugli spazi pubblici e neanche all'interno di contenitori di qualsiasi natura e dimensione comunque posizionati sul suolo pubblico o agganciati alla superficie esterna del paramento murario.

4. Prima della collocazione è fatto obbligo presentare la relativa richiesta di concessione al Responsabile dell'ufficio competente. L'istanza dovrà essere corredata da documentazione fotografica e relativi grafici esplicativi.

Art. 18 - Occupazioni con bacheche sullo spazio pubblico

18.1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di bacheche è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

18.2. Le bacheche da installare dovranno avere dimensione massima di ml. 0.80 di larghezza, ml. 1.00 di altezza e ml. 0,15 di spessore.

18.3. Le bacheche devono avere caratteristica di rimovibilità, non possono essere poste ad incasso nella muratura e devono essere realizzate in legno o in ferro brunito e vetro.

18.4. L'installazione delle bacheche non potrà riguardare gli edifici di carattere monumentale tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 o avvenire, comunque, in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a cornici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico. La collocazione è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze i cui paramenti murari, i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. Non può essere autorizzata la collocazione di bacheche se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura, che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro.

18.5. La collocazione delle bacheche dovrà rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il loro perimetro risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e comunque:

ad una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm. 20;

ad una altezza da terra non inferiore a ml. 0.90 e non superiore a ml. 1.20;

18.6. Le bacheche non dovranno essere collocate in corrispondenza degli spigoli dei fabbricati;

18.7. Le bacheche dovranno essere soggette ad una costante manutenzione.

Art. 18 bis - Collocazione di attrezzature espositive sussidiarie in oggetto sullo spazio pubblico

18 bis 1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di attrezzature espositive sussidiarie in oggetto sullo spazio pubblico è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

18 bis 2. Le strutture sussidiarie agli esercizi commerciali, in oggetto sullo spazio pubblico, non potranno comunque avere dimensioni superiori a ml. 0.80 di larghezza, ml. 1,00 di altezza e ml. 0,15 di spessore. Le strutture sussidiarie, di cui al presente articolo devono essere realizzate in legno o in ferro brunito e vetro.

18 bis 3. Non può essere autorizzata la collocazione di attrezzature espositive sussidiarie se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro.

18 bis 4. Le strutture appese dovranno essere ancorate esclusivamente mediante ganci infissi nella muratura e collocate in modo da non ricoprire cornici, stipiti, bugnati, zoccolature, o altri elementi architettonici e decorativi della facciata e con il bordo inferiore ad una quota di ml. 1.20.

18 bis 5. Per tutte le strutture sussidiarie concesse dovrà essere garantita una costante manutenzione.

Art. 18 Ter - Collocazione di teli, tende aggettanti e ombrelloni sullo spazio pubblico e manufatti

18 ter 1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di tende aggettanti sullo spazio pubblico e di ombrelloni è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

18 ter 2. Le tende, per posizione e forma, debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento e, in particolare, quando l'intera linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata.

18 ter 3. Le tende, di larghezza pari alla luce dei vani delle aperture interessate, dovranno essere di tipo retrattile, a falda inclinata, e installate in modo tale da non interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali ed essere completamente raccolte e contenute, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale sono collocate, nell'orario di chiusura dell'esercizio. Nei vani ad arco, l'asta di avvolgimento non potrà essere situata al di sopra della quota d'imposta.

18 ter 4. Il posizionamento delle tende dovrà garantire un'altezza minima da terra di mt. 2.20, e l'aggetto non potrà superare, in proiezione verticale, l'area di suolo pubblico concessa.

18 ter 5. La posizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi della facciata.

18 ter 6. I teli e le tende da collocare non dovranno essere in materiale plastico e in materiale che riflette la luce. Sono ammessi solo teli e tende di tessuto naturale, con colorazione in tinta unita chiara, affine a quello del fronte dell'edificio. Per ogni prospetto avente carattere di unitarietà, la tipologia, il materiale e il colore delle tende deve essere uniforme.

18 ter 7. Le tende dei negozi potranno riportare la sola indicazione dell'esercizio commerciale. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, anche se, in sede di concessione dell'autorizzazione, si terrà conto della reciproca compatibilità.

18 ter 8. Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro e dovranno essere sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.

18 ter 9. Gli ombrelloni devono essere del tipo a perimetro quadrato o rettangolare, montati su una propria ossatura di sostegno in legno o metallo, di colore écru/beige, di materiale idrofugo e ignifugo e non devono riportare alcun tipo di pubblicità, di scritte e/o di simboli.

18 ter 10. Gli ombrelloni dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e dovranno essere sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.

18 ter 11. Le concessioni di cui all'art.3 comma 3 del presente regolamento sono soggette, a pena di decadenza, alle seguenti prescrizioni:

1. L'attività commerciale resti aperta al pubblico per un periodo non inferiore a mesi dieci nell'anno solare. Resta salvo l'obbligo da parte del gestore del pubblico esercizio di comunicare la chiusura superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art.99 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii. . Resta salva, altresì, la facoltà del Sindaco di predisporre opportuni programmi di apertura, al fine di garantire idonei livelli di servizio, ai sensi dell'art.8 della L.25.08.1991, n.287 e ss.mm.ii.;
2. L'attività commerciale concessionaria dovrà farsi carico, anche nel periodo di chiusura al pubblico, del decoro dello spazio pubblico concesso e della struttura, anche attraverso la pulizia e la manutenzione dell'area, degli accessori e degli arredi che insistono sull'area in concessione;
3. La struttura degli arredi, tutte le reti e gli impianti funzionali alla struttura medesima, dovranno mantenere il carattere assoluto della precarietà;
4. Non sia installato alcun tipo di collegamento e/o allaccio alla rete idrica e fognaria cittadina e alle sotto reti di servizio urbano (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rete idrica. Rete fognaria, etc.);
5. Non vengono installati serramenti fissi tali da permettere chiusura ermetiche della struttura;
6. Alla scadenza dei sei anni della concessione, l'eventuale rinnovo della stessa, ove richiesto, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

18 ter 12. Le concessioni di cui all'art.7, comma 1 del presente regolamento sono soggette, a pena di decadenza, alle seguenti prescrizioni:

1. L'attività commerciale resti aperta al pubblico per un periodo non inferiore a mesi dieci nell'anno solare. Resta salvo l'obbligo da parte del gestore del pubblico esercizio di comunicare la chiusura superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art.99 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii. . Resta salva, altresì, la facoltà del Sindaco di predisporre opportuni programmi di apertura, al fine di garantire idonei livelli di servizio, ai sensi dell'art.8 della L.25.08.1991, n.287 e ss.mm.ii.;
2. L'attività commerciale concessionaria dovrà farsi carico, anche nel periodo di chiusura al pubblico, del decoro dello spazio pubblico concesso, anche attraverso la pulizia e la manutenzione dell'area in concessione e degli eventuali arredi e accessori che insistono sull'area medesima.

Art. 19 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

Non é consentito occupare permanentemente il suolo con griglie e realizzare intercapedini e simili nel sottosuolo.

Sono consentite soltanto occupazioni di tipo temporaneo necessarie per eseguire lavori di recupero e di salvaguardia delle parti interrato di edifici e manufatti edilizi in genere.

Art. 20 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. Lgs. N° 285, del 30 Aprile. 1992) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. n° 495, del 16 Dicembre 1992, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. n° 610 del 16 Settembre. 1996).

2. Il canone per l'occupazione in questione, viene determinato sulla superficie ottenuta, moltiplicando la larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale". L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, in forza della concessione per l'uso del passo carrabile, al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte della rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area.

Art. 21 - Mestieri girovaghi e spettacoli viaggianti.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatori, funamboli, artisti etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano attività circense o di spettacoli o giochi di qualsiasi tipologia, con strutture di forme e dimensioni varie, potranno svolgere la loro attività dietro concessione dell'Ufficio competente, purché siano state individuate aree idonee con specifico provvedimento.

Art. 22 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotteria, iniziative di beneficenza e simili, di durata limitata, sono subordinate ad autorizzazione senza aggravio di oneri, secondo il presente regolamento.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture private.

1. La disciplina prevista dal presente regolamento si applica anche alle aree oggetto di concessione, solitamente pluriennale, che il Comune cede in favore di privati concessionari, gestori del parcheggio, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.

2. L'occupazione delle aree destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

Art. 24 - Esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico è vietato senza preventiva concessione:
 - occupare il suolo con piante, vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature.
 - installare attrezzature per esposizioni di merci e manifestazioni varie.
2. L'occupazione dei marciapiedi, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice della strada, è consentita sino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,20. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiede, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
3. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme sull'igiene.
4. Per ottenere il rilascio delle concessioni in questione deve essere presentata regolare istanza e documentazione occorrente.
5. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi, in cui è stata autorizzata l'occupazione.
6. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti.

Art. 25 – Commercio su aree pubbliche.

1. L'occupazione per il commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla L. R. n° 18/95 e successive integrazioni, circolari e regolamenti in materia.
2. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano, fatti salvi i regolamenti e le disposizioni normative vigenti.
3. Le concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere rinnovate oltre la scadenza.
4. Le nuove concessioni dovranno uniformarsi alle norme del presente regolamento.
5. Nel centro urbano le occupazioni di suolo per vendita di prodotti alimentari e ortofruttili, potranno essere autorizzate soltanto ad una distanza minima di mt. 8 dagli incroci per motivi di viabilità e di decoro.

Nel centro storico, le occupazioni possono essere consentite nelle piazze, nelle vie, nei cortili e nei vicoli, nei casi in cui non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica o esigenze di circolazione e sicurezza.
6. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante sulle aree pubbliche, in cui è consentita la vendita in tale forma, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri.

Art. 26 – Pubblici Esercizi.

1. Può essere autorizzata l'occupazione di spazi sui marciapiedi antistanti i locali del pubblico esercizio, solo se la larghezza degli stessi sia tale da garantire la libera circolazione dei pedoni. Lo spazio riservato ai pedoni non potrà essere inferiore a mt 1,20.
2. Può essere autorizzata l'occupazione di spazi antistanti i locali del pubblico esercizio, ove si rendesse necessario, con possibilità di apporre pedane sulla superficie concessa, in deroga all'art. 20 del Nuovo Codice della Strada.

3. Non potranno, in ogni caso, essere concesse le autorizzazioni di cui sopra nella Via Roma e in Corso Ruggiero.

4. Tutte le concessioni già rilasciate e quelle che si rilasceranno sono soggette alla presente regolamentazione e alle disposizioni di cui al Titolo II, in rapporto ai giorni di occupazione, senza ulteriore distinzione tra occupazione temporanea o permanente.

Art. 27 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne l'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari da parte di privati si fa rinvio all'apposito regolamento.

Art. 28 - Distributori di carburanti.

Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 29 - Norma di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative.

TITOLO II DETERMINAZIONE DEL CANONE – APPLICAZIONI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 30 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui può essere versato con l'applicazione del canone giornaliero. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione.

3. **Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.**

A tale scopo il territorio comunale è così suddiviso:

Categoria I ^:

zona A :Piazza Duomo,

Categoria II^:

zona A1: Largo di Giorgio-Villa Comunale, via Monsignor Castelli, piazza Marina, Piazza Garibaldi, largo Bagni Cicerone, Piazza Cristoforo Colombo e lungomare Giardina;

zona A2 : Le aree non comprese nelle zone A, A1 e quelle non comprese nelle zone B (discesa Paramuro, via Umberto I°.....)

Categoria III^:

zona B : Le aree della zona di espansione, delimitate perimetralmente dal passaggio a livello della Gallizza, dalla strada ferrata, da piazza stazione, via Aldo Moro, piazza Diaz, via Cavour, lungomare, via Vazzana, via Roma, passaggio a livello;

Categoria IV^:

Zona C : Le aree del centro abitato non comprese nelle precedenti zone;

Zona D : S. Ambrogio

Zone E : Tutte le restanti aree del territorio comunale.

E' vietato il rilascio di concessioni permanenti per l'occupazione del suolo pubblico nelle sedi stradali delle seguenti Vie/Piazze: Via G. Matteotti, Corso Ruggiero, Via C.O. Bordonaro, Via Vittorio Emanuele, Piazza Crispi, Bastione, Molo, Via Roma, Via A. Gramsci, Via A. Moro, Via Pintorno.

4. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Nelle piazze, sui marciapiedi e negli slarghi che potrebbero consentire superfici superiori a quelle di cui appresso le superfici concesse non possono essere superiori a sei volte la superficie netta dei locali. Le aree concesse non possono, comunque, costituire intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

5. Le occupazioni di soprasuolo sono soggette a canone per le parti che aggettano oltre 5 cm dalla faccia esterna del muro. La superficie su cui applicare il canone è quella della proiezione a terra del corpo sospeso nello spazio aereo, oltre la distanza di 5 cm dalla faccia esterna del muro.

6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Art. 31 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno -ovvero in 2 rate semestrali di eguale entità (aventi rispettivamente scadenza al 31 Gennaio e al 31 Luglio), qualora il canone da pagare ecceda euro 1.500.00. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di comunicazione modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 Dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

5. In caso di accertato diritto di rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro tre anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 32 - Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

2. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste altresì solidarietà fra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di fatto.

3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 33 – Riduzioni.

1. Il canone per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali:

- fino a 12 ore: - 30%

- oltre le 12 ore e fino a 24 ore : canone giornaliera intera.

2. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio hanno una riduzione del 50%..

Art. 34 – Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base alle norme vigenti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione e di manutenzione o di sostituzione di infissi, nonché di lavori per l'eliminazione di intonaci e parti pericolanti di aggetti di ogni genere che abbiano durata non superiore a otto ore;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze e manifestazioni pubbliche, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e decorosi;

f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;

g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.12 comma 1;

h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a otto ore;

i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

k) occupazioni di soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-window ed infissi in genere di carattere stabile che siano stati preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed assentiti con atti amministrativi del responsabile del servizio di edilizia privata;

l) occupazione di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato - ai sensi del vigente Codice della Strada;

m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi che siano stati preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed assentiti con atti amministrativi del responsabile del servizio di edilizia privata;

n) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, e/o sindacale purché l'area occupata non ecceda i trenta metri quadrati;

o) occupazioni effettuate dallo stato, dalla Regione e dagli altri enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori di opere pubbliche per il periodo e per l'area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.

Dicembre. 1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni da parte dei mezzi di trasporto pubblico di linea in concessione;
- r) le occupazioni occasionali di durata non superiore a otto ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- s) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- t) occupazioni di aree per lavori regolarmente autorizzati da eseguire all'interno del cimitero;
- u) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

2. L'eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al titolo I del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Titolo III Sanzioni per Violazioni delle Norme

Art. 35 – Sanzioni per violazioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 100,00 ad euro 500,00.
2. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 verranno applicate in osservanza delle norme contenute nelle sezioni 1 e 2 della Legge n° 689 del 24/11/1981.
3. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente codice della strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni.
4. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozione coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
5. Contro gli atti emessi per la violazione del presente regolamento è ammesso ricorso secondo legge.

Art. 36 – Sanzioni per occupazioni abusive e difformi.

1. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione o difformi dal provvedimento di concessione sono punite con una sanzione pari al rispettivo canone maggiorato del 50%.
2. Le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dagli organi preposti.
3. Le occupazioni abusive permanenti verranno sanzionate con l'applicazione della maggiorazione del 50% rispetto al canone annuo dovuto.

Art. 37 - Forme di Gestione del canone c.o.s.a.p.

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone c.o.s.a.p. può essere gestita nelle forme seguenti:
 - a) mediante gestione diretta da parte del Comune;
 - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/1990;

- e) mediante affidamento terzi;
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera e), le relative attività sono affidate nel rispetto di tutte le leggi vigenti.
3. l'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini, utenti e contribuenti, e ciò è applicabile per qualsiasi tipo di entrata comunale;
4. chiunque comunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali è tenuto a rispettare i principi di tutela del cittadino, utente e contribuente previsti nel presente regolamento in adeguamento alla L. 212/2000, e successivi provvedimenti correttivi e di attuazione.

Art. 38 - Modalità di pagamento.

1. I pagamenti da parte dei contribuenti del canone possono essere effettuati, nel rispetto dei termini stabiliti, secondo una delle modalità di seguito previste, a scelta di chi esegue il pagamento, salvo i casi specifici appresso indicati:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati alla tesoreria comunale appositamente accesi per il canone o.s.a.p.;
 - c) versamento diretto al concessionario del Servizio Riscossioni;
 - d) con modello F24 qualora sia stata attivata la relativa convenzione con l'Agenzia delle Entrate;
2. Il cittadino, utente e contribuente, qualora, contemporaneamente per lo stesso anno risulti creditore e debitore dell'Ente per effetto di obblighi contributivi, può chiedere con apposita istanza scritta agli uffici competenti di poter procedere alla compensazione di tali rapporti, versando l'eventuale differenza a debito o con diritto al rimborso dell'eventuale differenza a credito. Il responsabile dell'entrata, dopo le dovute verifiche, ne darà l'assenso.

Art. 39 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali.

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal responsabile nell'esercizio dell'attività di accertamento e controllo.
Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di pareri e autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, anche propedeutico, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi entro 15 giorni.

Art. 40 - Rapporti con i cittadini — Diritto di interpello.

1. Nell'ambito dello scopo e dei principi del presente regolamento, i rapporti con i cittadini devono essere svolti secondo criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità. Devono, pertanto, essere ampiamente resi pubblici gli importi relativi al canone o.s.a.p., le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei contribuenti medesimi.
Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, utilizzando anche la pubblicità informatizzata e la comunicazione via e mail.
2. Ogni cittadino, utente e contribuente, può inoltrare per iscritto, al responsabile di ciascuna entrata specifiche e circostanziate istanze circa l'applicazione di disposizioni comunali in relazione a casi completi e personali, nonché sulla corretta interpretazione di tali disposizioni per l'obiettivo condizione di incertezza delle stesse. Il responsabile deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 41 - Attività di liquidazione, accertamento, sanzionatoria e di notifica degli atti.

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi disciplinanti il canone o.s.a.p.
2. In particolare:
 - a) ciascun atto impositivo deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della imposizione, ed allo stesso vanno allegati gli atti richiamati in motivazione, non conosciuti dal contribuente, salva la possibilità di riprodurne nell'atto impositivo il contenuto essenziale;
 - b) i verbali e le risultanze di sopralluoghi effettuati nell'ambito dell'attività di accertamento devono essere allegati ai relativi avvisi, ovvero previamente comunicati al contribuente;
 - c) ove la posizione del contribuente non risulti chiara e certa dalla documentazione in possesso, l'Ufficio, prima di procedere alla liquidazione o all'accertamento, deve inviare richiesta di chiarimenti al contribuente. Qualora lo stesso non ottemperi alla risposta entro 30 giorni dal ricevimento, l'ufficio provvede con gli elementi in possesso alla liquidazione e/o all'accertamento; negli altri casi valuterà, anche in contraddittorio con il contribuente e sulla scorta dei chiarimenti avuti, la materia imponibile da liquidare e/o accertare;
 - d) la comunicazione al destinatario degli atti di fiscalità locale deve essere effettuata tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. n° 600/1973 e ai, sensi dell'art. 10 comma 5 della L. n° 265/99, con i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia;
 - e) su tutti gli atti emessi attraverso sistemi informatici, classificabili tra quelli seriali, la firma autografa del responsabile che ha emesso l'atto può essere sostituita dall'indicazione della stessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n° 39/1993. Su tali atti, ove attuata, può essere utilizzata la firma digitale di cui all'art. 10 D.P.R. n° 5 13/97;
 - g) l'addebito al destinatario delle spese di notifica verrà effettuato nei limiti e nei termini consentiti dalla legge;
 - h) avverso gli atti di fiscalità locale i contribuenti, entro 60 giorni dalla data di notifica, possono alternativamente:
 - produrre deduzioni difensive ai sensi dell'art. 16, comma 4, D. Lgs. n° 472/97, inviate in forma scritta direttamente all'Ufficio tributi dell'Ente;
 - proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 42 – Autotutela.

1. Il funzionario responsabile del canone o.s.a.p. può in qualsiasi momento, procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento emesso e ritenuto illegittimo, nei limiti o con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - e) costo della difesa;
 - d) costo di soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.
3. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti, anche s nome di contitolari;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.

4. Nei casi di cui sopra, la relativa istanza deve essere inoltrata entro i termini di prescrizione previsti dalla disciplina.

Art. 43 - Accertamento con adesione e ravvedimento operoso.

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, vengono introdotti nell'ordinamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione e quello del ravvedimento operoso, i quali, in quanto compatibili, verranno applicati con le procedure, le modalità e le misure sanzionatorie di cui alle vigenti norme in materia.

Art. 44 - Rappresentanza in giudizio e conciliazione giudiziale.

1. Nelle controversie innanzi alle commissioni tributarie, il Comune è rappresentato e difeso dal funzionario responsabile o da altro funzionario dallo stesso designato.

2. Nel caso in cui una controversia presenti particolare complessità o rilievo, il funzionario responsabile propone alla Giunta Comunale di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune a professionisti qualificati iscritti negli appositi albi professionali ammessi alla rappresentanza in giudizio dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, dell'istituto della conciliazione giudiziale, proposta dalla controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. n.546/1992.

Art. 45 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni.

1. Per i debiti di questa natura (COSAP) possono essere concesse, dal responsabile di ciascuna entrata a seguito di specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti di seguito indicati:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateizzazioni;
- b) inesistenza di morosità inerenti la stessa entrata per periodi precedenti a quello richiesto;
- c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e/o del mancato pagamento dello stesso canone per il periodo successivo a quello inerente la concessa rateizzazione;
- d) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura di cui all'art. 46 del presente regolamento;
- e) le dilazioni possono essere concesse per obbligazioni superiori a euro 500,00 per lo stesso esercizio e per singola entrata, ai cittadini, utenti e contribuenti, che abbiano presentato specifica richiesta, ad eccezione di quei casi in cui elementi oggettivi possono produrre la perdita del gettito (licenziamento, fallimento);
- f) l'importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore a euro 100,00;
- g) l'istanza di rateizzazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento di un importo pari ad almeno euro 100,00. Nell'istanza di rateizzazione dovrà essere indicato il numero delle rate in cui dividere i successivi pagamenti;
- h) il numero delle rate ed il periodo massimo di dilazione non può eccedere il numero di 8 (Otto) rate mensili.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già preventivamente dilazionati.

3. Il pagamento delle rate è considerato ad ogni effetto come pagamento spontaneo. Il mancato rispetto dei pagamenti rateali, anche per una sola rata, fa scattare l'ipotesi di morosità e quindi di recupero coattivo dell'entrata.

4. Nel caso in cui l'ammontare del debito sia superiore a euro 10.000,00, è necessario per il contribuente presentare con l'istanza idonea garanzia di fideiussoria.

5. Sulle dilazioni e rateizzazioni si applicano gli interessi di cui all'art. 46.

Art. 46 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazioni, sui provvedimenti di rateizzazione e sui rimborsi.

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateizzazione previsti dall'art. 45 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di liquidazione/accertamento sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% (cinque per cento) annua (art. 17, L. n° 146/ 1998).

2. Gli stessi interessi sono calcolati per semestri compiuti sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall' amministrazione qualora lo stesso venga eseguito oltre i 90 giorni dalla richiesta.

Art. 47 - Forme di riscossione.

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste all'art. 38 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva;

a) con le modalità previste con D.P.R. n° 602/1973 modificato con D.P.R. n° 43/1988;

b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. n° 639/1910;

c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.

TITOLO IV Determinazione del canone

Art. 48 – Canone per le occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, per ogni mq. e per anno :

categoria I.

categoria II.

categoria III.

categoria IV.

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprasuolo. Per ogni mq. e per anno:

categoria I.

categoria II.

categoria III.

categoria IV.

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno:

categoria I.

categoria II.

categoria III.

categoria IV.

4. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla lunghezza per una profondità virtuale di 1 ml.:

categoria I.

categoria II.

Categoria III

categoria IV.

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione:

categoria 1.

categoria II.

categoria III.

categoria IV.

6. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: € . per ogni utente.

Il canone verrà adeguata annualmente in rapporto all'aumento ISTAT sul costo della vita, ragguagliato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento.

Art. 49- Canone occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico

A) - Canone giornaliero per mq.

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- Categoria IV.

B) - canone orario per mq:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico

A) - Canone giornaliero per mq.

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

B) - Canone orario per mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

3. Occupazioni con tende.

A) - Canone giornaliero per mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

B) - Canone orario per mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

4. Occupazioni temporanee di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati occasionali, settimanali, mensili etc.

A) - Canone giornaliero al mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

B) - Canone orario per mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

5. Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:

A) - Canone giornaliero per mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

B) - Canone orario per mq.:

- categoria I.
- categoria II.
- categoria III.
- categoria IV.

6. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50%

Art. 50- Modalità.

1. In caso di occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, etc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.

2. Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia alle vigenti disposizioni normative.

3. In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o soprastante da parte di quello del corrispondente suolo.

Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione del relativo canone.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al D.lgs del 15/11/1993 cap. 2°.

Art. 51- Norme di rinvio.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare.